



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La determinazione del secondo acconto di imposta

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

Riapertura del concordato preventivo e sanatoria anni pregressi

Novità e chiarimenti

[Scopri di più](#)

Entro il prossimo **lunedì 2.12.2024** deve essere versata la **seconda, o unica, rata degli acconti relativi al periodo d'imposta 2024**.

Sono chiamati alla cassa **i contribuenti**, titolari e non titolari di partita Iva, che risultano **debitori d'imposta**, come da dichiarazione dei redditi presentata entro il termine del **31.10.2024**.

In particolare, la scadenza è valida, tra le altre, per l'**Irpef**, l'**Ires**, l'**Irap**, le **imposte sostitutive all'Irpef e la cedolare secca**.

In merito all'**Irpef**, l'aconto complessivo da versare per l'anno 2024 è quello del rigo **RN34**, denominato "Differenza".

Nel dettaglio, l'importo dovuto è pari a:

- il **60% dell'importo indicato nel rigo RN34 per i soggetti no Isa**;
- il **50% dell'importo indicato nel rigo RN34 per i soggetti Isa**.

Tali importi possono essere verificati all'interno del **rigo RN62**, denominato "Acconto dovuto", del modello Redditi PF 2024 inviato.

Si ricorda che l'aconto Irpef è dovuto soltanto se il debito d'imposta è pari o **superiore a 52 euro** e che l'aconto va versato in **un'unica soluzione**, entro il 2.12.2024, se di **importo inferiore a 257,52 euro**.

Diversamente, nei "casi particolari", previsti dal **rigo RN61**, ovvero quando specifici regimi fiscali ed evoluzioni normative richiedono la **rideterminazione** dell'imposta e, di conseguenza, dell'aconto, il riferimento per il calcolo è l'importo contenuto nella **quarta colonna del rigo RN61**.



Per quanto riguarda l'**Ires, invece**, l'acconto complessivo da versare per l'anno 2024 è quello del **rgo RN17**, denominato “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”.

Nel dettaglio, l'importo dovuto è pari a:

- il **60% dell'importo indicato nel rigo RN17 per i soggetti no Isa;**
- il **50% dell'importo indicato nel rigo RN17 per i soggetti Isa.**

Si ricorda che l'aconto Ires è dovuto soltanto se il debito d'imposta è pari o **superiore a 20,66 euro** e che l'aconto va versato in un'unica soluzione, entro il 2.12.2024, se di **importo inferiore a 103,00 euro**.

Il secondo aconto **Irap** da versare, invece, è dato dal **60% dell'importo indicato nel rigo IR21, denominato “Totale imposta”**, del relativo modello, sempreché la somma superi:

- **51,65 euro, per le società o associazioni** di cui all'articolo 5, Tuir;
- **20,66 euro, per gli altri soggetti diversi dai precedenti.**

In merito alla seconda, o unica, rata di aconto dell'**imposta sostitutiva** dovuta dai **“contribuenti minimi”** o dai **“contribuenti forfettari”** occorre verificare quanto indicato nel rigo **LM42**, denominato “Differenza”. In particolare, la somma da corrispondere è pari al **50% dell'importo indicato**.

Come per l'Irpef, l'aconto è dovuto soltanto se il debito d'imposta è pari o **superiore a 52 euro** e lo stesso va versato in un'unica soluzione, in sede di secondo aconto, se **inferiore a 257,52 euro**.

Infine, in merito alla **cedolare secca**, l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione, il rigo a cui fare riferimento è l'**LC1, campo 5**, denominato “Differenza”, come esposto nel **rgo successivo LC2**.

L'importo dovuto è pari a:

- il **60% dell'importo indicato nel rigo LC1, campo 5, per i soggetti no Isa;**
- il **50% dell'importo indicato nel rigo LC1, campo 5, per i soggetti Isa.**

Si evidenzia che l'aconto sulla cedolare secca è dovuto soltanto se il debito d'imposta è pari o **superiore a 51,65 euro** e lo stesso va versato in un'unica soluzione, in sede di secondo aconto, se **inferiore a 257,52 euro**.

Ai fini del calcolo degli acconti resta sempre fatta salva la possibilità per il contribuente di adottare il **metodo previsionale in luogo del metodo storico** fino qui argomentato.

Occorre, però, tenere in considerazione che eventuali errori commessi nel ricalcolo e nel



versamento dell'acconto portano all'applicazione delle sanzioni previste.

Infine, si evidenzia che i **contribuenti soggetti ad Isa**, che alla data del 31.10.2024 hanno **aderito al concordato preventivo biennale**, devono:

- se utilizzano il **criterio storico**, versare unitamente al secondo acconto anche la **maggiorazione del 10% applicato applicata sulla differenza** (se positiva) tra il reddito concordato e il reddito 2023 normalizzato;
- se utilizzano il **criterio previsionale, scomputare**, dall'aconto 2024 calcolato sul reddito concordatario, **quanto versato a titolo di primo acconto**.